


**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

**COMUNE DI DONNAS
COMMUNE DE DONNAS**



***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE***

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 13.10.2016
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 05.07.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27.09.2019

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Servizi, spazi cimiteriali e tariffe
- Art. 4 Ammissione nella struttura cimiteriale

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I FERETRO

- Art. 5 Caratteristiche del feretro
- Art. 6 Chiusura del feretro

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 7 Inumazioni
- Art. 8 Tumulazioni
- Art. 9 Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 10 Tumulazione provvisoria
- Art. 11 Lapidi funerarie
- Art. 12 Ornamenti funebri

CAPO III ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 13 Esumazioni ordinarie
- Art. 14 Esumazioni straordinarie
- Art. 15 Estumulazioni ordinarie
- Art. 16 Estumulazioni straordinarie
- Art. 17 Oggetti da recuperare
- Art. 18 Ossario comune
- Art. 19 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da attività cimiteriale

CAPO IV SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 20 Tombe di famiglia

CAPO V
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 21 Cremazione
- Art. 22 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri
- Art. 23 Urna cineraria
- Art. 24 Volontà sulla destinazione delle ceneri
- Art. 25 Conservazione delle ceneri
- Art. 26 Dispersione delle ceneri
- Art. 27 Cinerario comune

TITOLO III
NORME DI POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I
CONCESSIONI

- Art. 28 Provvedimento di concessione
- Art. 29 Estinzione di concessione cimiteriale
- Art. 30 Manutenzione delle sepolture
- Art. 30bis

CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 31 Trasporti funebri
- Art. 32 Deposito d'osservazione ed obitorio
- Art. 33 Vigilanza sulle operazioni cimiteriali
- Art. 34 Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 35 Norme di comportamento

CAPO III
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art. 36 Deroga delle distanze

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento
- Art. 39 Informazione ai cittadini
- Art. 40 Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, disciplina i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale, la concessione di aree destinate a sepoltura privata e dei locali annessi per i cimiteri, siti in località Capoluogo e località Grand-Vert.

Art. 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 3 Servizi, spazi cimiteriali e tariffe

1. L'individuazione dei servizi e degli spazi cimiteriali nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

2. I piani cimiteriali individuano gli spazi di cui al comma 1, quali:

- campi di inumazione;
- ossario comune;
- tombe di famiglia;
- loculi individuali;
- cinerario comune;
- cellette individuali per la deposizione di ossa e ceneri;
- colombario o nicchio per accogliere le urne.

3. Presso l'ufficio comunale di polizia mortuaria, sono tenuti:

- il registro delle sepolture, di cui all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri al pubblico, la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- le tariffe di cui al comma 1 dei servizi e delle concessioni degli spazi cimiteriali;
- i piani cimiteriali di cui al comma 2.

Art. 4 Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Donnas, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso la residenza;
- c) ovunque decedute, non residenti nel Comune al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri;

d) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento dei cimiteri, autorizza il ricevimento e la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:

a) nate nel territorio del Comune di Donnas, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) ovunque decedute, ma aventi avuto nel Comune stesso la residenza;

c) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il I° con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale.

3. L'ufficiale dello stato civile può, mediante decreto, autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, che abbiano con il Comune di Donnas particolari legami affettivi o che ne siano state benefattrici in vita.

CAPO I FERETRO

Art. 5 Caratteristiche del feretro

1. Il feretro deve avere le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente ed, in particolare, agli articoli 74 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

4. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

5. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

6. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente nel caso di morte per malattia infettiva - diffusiva o nel caso di morte apparente.

Art. 6 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato.

2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 7 Inumazioni

1. I cimiteri hanno campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie ventennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
4. A domanda dei familiari e compatibilmente alla disponibilità di accoglimento, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata dal feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.
5. Nei campi destinati alle inumazioni ordinarie è consentito alle famiglie di porre lastre tombali o lapidi di marmo, granito o altri materiali. In tal caso il Comune non risponde di eventuali danni creati all'asestamento del terreno.

Art. 8 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi e cellette ossario sono oggetto di concessione cinquantennale.
3. Le sepolture a tumulazione in cinerario sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per un ulteriore periodo su richiesta dei familiari.
4. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento.
5. Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive sono disciplinate dalle norme vigenti.
6. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Art. 9 Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto con l'indicazione della fila di preferenza.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, da sinistra verso destra, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso del loculo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 10 **Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

2. L'ufficiale di stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili aventi le caratteristiche richieste dalla normativa vigente, qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Art. 11 **Lapidi funerarie**

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere iscritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto purché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12.

Art. 12 **Ornamenti funebri**

1. Sono ammessi lapidi, iscrizioni, croci, ricordi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.

2. Se gli ornamenti di cui al comma 1 venissero a cedere e non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dalla segnalazione da parte del personale incaricato, questi provvederà a ritirarli d'ufficio per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero, fermo in ogni caso il diritto del Comune a rimuovere gli ornamenti pericolanti, indecorosi o in contrasto con l'austerità del luogo.

3. È vietata qualunque esportazione di materiali e di oggetti ornamentali dal cimitero, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del personale incaricato viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

4. È proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni delle strutture cimiteriali ed eseguire qualsiasi iscrizione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

CAPO III
ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONE

Art. 13
Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un ventennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di reinumazione previsto è di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. Qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, è possibile procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Art. 14
Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie vengono effettuate prima che siano trascorsi 10 anni (artt. 82, comma 1 e 83, comma 1 D.P.R. 285/90);
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per traslazione del cadavere ad altra sepoltura, previa autorizzazione del Comune, o per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno solo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell'articolo 84, comma 1, lettera a) del D.P.R. 285/90.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivi diversi da quelli contemplati nei commi precedenti.

Art. 15
Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede alla inumazione quinquennale ovvero, su istanza dei familiari o degli aventi diritto, alla cremazione.

Art. 16
Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno con l'osservanza del combinato disposto degli articoli 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/90.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Art. 17
Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta al personale incaricato, recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. In ogni caso, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno dei cimiteri. Del ritrovamento deve esserne data immediata comunicazione all'ufficio comunale preposto, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
4. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 18
Ossario comune

1. In ogni cimitero è istituito un ossario comune, composto da cellette ossario, per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Art. 19
Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, che devono essere recuperati, raccolti, trasportati e smaltiti ai sensi di legge.

CAPO IV SEPOLTURE PRIVATE

Art. 20 Tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia.
La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere approvata dal Sindaco secondo il disposto dell'art. 94 del D.P.R. 285/90;
3. Il diritto di uso delle sepolture è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
4. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad esempio, l'erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali (art. 93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90).

CAPO V CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 21 Cremazione

1. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 22 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990.

Art. 23 Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsulti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata con ceralacca,

piombo od altro analogo sistema e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m 0,30x0,30x0,50.

Art. 24

Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.

2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che può essere espressa nei seguenti modi:

a) disposizione testamentaria;

b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'identificazione della destinazione delle proprie ceneri.

3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di occorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.

6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Art. 25

Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale ai sensi della normativa vigente. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Art. 26

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
- b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
- c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
- d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
- e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazione da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 24, o da persona delegata dai predetti soggetti o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.

4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

6. In caso dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Art. 27 **Cinerario comune**

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune, composto da nicchie cinerarie, per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 24 non abbiano provveduto diversamente.

TITOLO III **NORME DI POLIZIA CIMITERIALE**

CAPO I **CONCESSIONI**

Art. 28 **Provvedimento di concessione**

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso e, in particolare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata;
- c) il concessionario o i concessionari laddove più soggetti richiedano la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti;
- d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

f) la divisione dei posti, qualora più soggetti chiedano congiuntamente la concessione di un'area o di un manufatto.

Art. 29

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 30

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione, il decoro e la coltivazione di piante delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a carico loro.
2. I concessionari delle sepolture private e/o perpetue sono tenuti a garantire il taglio e l'estirpazione dell'erba frequentemente.
3. Nel caso di inadempienza ai commi 1 e 2, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 30 bis

Rinuncia della concessione

1. Entro trenta giorni successivi dalla concessione cimiteriale, e comunque prima della stipula dell'atto di concessione, il richiedente ha facoltà di recedere dalla domanda presentata, comunicandolo in forma scritta all'Amministrazione Comunale.
2. Successivamente alla stipula dell'atto di una concessione cimiteriale, l'avente titolo può rinunciare alla stessa, dandone comunicazione motivata all'Amministrazione Comunale (es. trasferimento della salma in altro Comune, trasferimento di salma in cappella di famiglia, ecc...), salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo. La rinuncia dà diritto alla restituzione del prezzo pagato in misura proporzionale agli anni di mancato utilizzo. Sono a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.
3. Non è prevista la procedura di rescissione se non è la totalità dei concessionari a richiederla. Qualora ci siano più eredi uno di essi si assume l'incarico della retrocessione fornendo le proprie coordinate bancarie e facendo firmare per accettazione tutti gli altri eredi.
4. Con il rimborso decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale. Il Comune rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per l'immediata riconcessione.
5. La rinuncia alla concessione cimiteriale (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.

6. La rinuncia può aver luogo quando l'ossario, loculo, area o tomba di famiglia non siano stati occupati da salme o quando, essendo stati occupati, le salme siano state trasferite in altro manufatto dello stesso cimitero o in altro cimitero. In tal caso il concessionario si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

7. I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune. La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dall'ufficio tecnico del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara. Al concessionario rinunciante spetta il 75% del prezzo a base di gara e al Comune il rimanente 25% oltre il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. In tal caso il Comune non acconsente alla retrocessione della tomba concessa.

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
2. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità.
3. E' effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio per essere messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il successivo trasporto della salma al luogo disposto per il servizio funebre o presso il forno crematorio è effettuato a cura e spese della famiglia, salvo i casi di cui al comma 2.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o suo sostituto o delegato che deve essere consegnata al custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
5. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
6. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
7. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne aventi le caratteristiche ai sensi dell'articolo 21.

Art. 32

Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di legge.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma oppure di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 33

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del personale incaricato le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento di tombe.

Art. 34

Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno dei cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Art. 35

Norme di comportamento

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente ed in ogni modo in contrasto con l'austerità e la sacralità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al personale incaricato, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

3. Sarà diffidato ed anche, ove occorra, immediatamente accompagnato ad uscire dal personale incaricato o dalla Polizia Municipale, chiunque all'interno dei cimiteri tenga un contegno non conveniente, ferme le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO III AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Art. 36 Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dell'articolo 338 del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale, conformemente al disposto dell'articolo 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Art. 39 Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 40 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa.

GLOSSARIO

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.

- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.

- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.

- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.

- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.